

26. Estratto dalla sentenza della I^a Sezione civile del
24 Aprile 1926 nella causa Rinaldi contro Boéchat.

Clausola di garanzia della cosa venduta : « La macchina sarà garantita sei mesi. » Sua significazione. — Eccezione di tardività del reclamo sui difetti della cosa venduta ammessa.

A. — Il 28 maggio 1923 Rinaldi Ireneo, proprietario di un garage in Locarno, stipulava col Dr. C. Boéchat il contratto seguente :

« Il sig. Rinaldi vende un'auto Bianchi con motore 10 HP, illuminazione elettrica ecc. La carrozzeria sarà fatta a seconda del disegno convenuto con materiale di primo ordine. *La macchina sarà garantita sei mesi.....* »

La macchina munita della carrozzeria fu consegnata il 28 settembre 1923 al Boéchat, il quale, dopo averla usata per oltre dieci settimane, con lettera raccomandata del 19 dicembre 1923, ne segnalava diversi difetti al venditore, la metteva a sua disposizione e, non avendola questi accettata, la deponeva al garage Bianchetti di Locarno.

B. — Nella causa tendente alla rescissione del contratto (azione redibitoria, art. 205 CO) che ne seguì, il venditore Rinaldi sostenne che il reclamo 19 dicembre 1923 sui difetti della cosa venduta era tardivo a sensi dell'art. 201 CO perchè inoltrato solo dieci settimane dopo la consegna della macchina.

Quest'eccezione essendo stata contestata dal compratore, il quale, facendo capo alla clausola contrattuale di garanzia (sei mesi), riteneva il reclamo tempestivo, il Trib. fed. si pronunciò sulla controversia nel modo seguente :

Basandosi sulla clausola del contratto : « la macchina è garantita per sei mesi », l'attore sostiene che questo patto lo dispensava dal reclamare prima, dovendosi pertanto considerare come tempestivo il reclamo intervenuto entro questo termine, cioè entro 10 settimane dalla consegna della merce.

Quest'argomento è infondato. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti sono d'accordo nel ritenere che patto siffatto di garanzia non significa senz'altro un prolungamento del termine di esame della cosa e dell'obbligo di reclamare (RU 24 II p. 602 e le sentenze ivi citate ; Zeitschrift des bern. Juristenvereins, 1912 pag. 41 e la sentenza menzionata ; OSER, Commento 6 *b* e BECKER, Commento 3 all'art. 201 CO ; STAUB, Commento al codice comm. germanico, 8 ed. osservazione 193 al par. 373). Esso avrà questo significato solo in circostanze speciali, da dimostrarsi da chi le invoca : nella fattispecie, si è dunque l'attore che avrebbe dovuto assumere e assolvere questa prova. A difetto di circostanze speciali, atte a dimostrare la concorde volontà delle parti di protrarre il termine legale di reclamo, la stipulazione di un termine contrattuale di « garanzia » potrà avere significazione e portata diversa. Se, ad esempio, il termine contrattuale di garanzia è più lungo di quello previsto dall'art. 210 CO per la prescrizione dell'azione di garanzia, esso potrà significare un prolungamento del termine legale : se più corto, potrà significarne l'abbreviazione o anche, se la garanzia fu apposta a favore del compratore, il di lui diritto di far riparare, a spese e carico del venditore, i guasti verificatisi entro il termine di garanzia, a meno che il *venditore* fornisca la prova, che essi sono dovuti a colpa del compratore (inversione dell'onere della prova).